

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 9 ottobre 2019

**OGGETTO: CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI SUI RINNOVI DEI CONTRATTI
A TERMINE**

L'articolo 3, comma 2 del DL n. 87/2018, noto come "Decreto Dignità", nella sua formulazione della Legge di conversione n. 96/2018, ha stabilito che il contributo addizionale NASpl (1,4%), previsto dalla Legge n. 92/2012, aumenti di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.

L'INPS precisa che si ricorre nella fattispecie del "rinnovo" qualora l'iniziale contratto raggiunga la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata, e le parti - dopo un periodo più o meno lungo di interruzione del rapporto - procedano alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Tale fattispecie ricorre anche nel caso in cui uno dei rapporti sia svolto mediante somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato: pertanto, qualora dopo un primo rapporto diretto con l'azienda il lavoratore venga successivamente reimpiegato mediante somministrazione, posto che il rapporto che lega il lavoratore all'agenzia di somministrazione sia a tempo determinato, sarà dovuta la maggiorazione del contributo addizionale NASpl. L'INPS inoltre, riprendendo la Circolare n. 17/2018 del Ministero del Lavoro, ricorda che si è in presenza di un "rinnovo" anche qualora venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a tempo.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Contratti a termine esclusi dall'incremento

Sono esclusi dall'applicazione dell'incremento del contributo addizionale NASpl i rapporti a tempo determinato stipulati con:

- I lavoratori stagionali assunti a tempo determinato per le attività individuate dal DPR n. 1525/1963;
- gli operai agricoli (esclusi dalla NASpl ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, Legge n. 92/2012);
- i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001);
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:
 - a) università private, incluse le filiazioni di università straniere,
 - b) istituti pubblici di ricerca,
 - c) società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione;

Decorrenza dell'incremento

L'incremento del contributo addizionale NASpl è applicabile ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, intervenuti a decorrere dal 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del DL n. 87/2018.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Restituzione del contributo addizionale

L'articolo 2, comma 30 della Legge n. 92/2012 dispone che il datore di lavoro abbia diritto alla restituzione del contributo addizionale NASpl versato, qualora:

- proceda alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il lavoratore;
- assuma con contratto a tempo indeterminato un lavoratore precedentemente impiegato a tempo determinato, purché l'assunzione avvenga entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine.

L'INPS sottolinea che è soggetto a restituzione anche l'incremento del contributo addizionale

Naspi solamente in occasione:

- a) del rapporto di lavoro a tempo determinato oggetto di trasformazione,
- b) dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato prima della successiva assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, eventuali ulteriori rapporti di lavoro a termine intercorsi in precedenza tra il datore di lavoro e il lavoratore non daranno diritto ad alcuna restituzione del contributo versato dal datore di lavoro.

Arretrati

La contribuzione arretrata per i dipendenti in forza e per quelli cessati, relativa quindi ai rinnovi occorsi a far data dal 14 luglio 2018 e fino al mese di agosto 2019, dovranno essere indicati nei flussi Uni-emens dei mesi di settembre /ottobre 2019.

Paolo Percalli